

## RIFORMA "MORATTI": LE PAROLE DELLA LEGGE DELEGA

I contenuti delle parole chiave  
attraverso le indicazioni e i riferimenti contenuti nella Legge n. 53

di **Antonio Valentino**

(testo in corso di pubblicazione sul periodico VALORE SCUOLA,  
per gentile concessione dell'autore)

*Tali contenuti costituiscono i punti fermi che i Decreti Legislativi e i Regolamenti dovranno riprendere, esplicitare e articolare anche sotto il profilo organizzativo-gestionale.*<sup>1</sup>

### Accesso

I criteri direttivi che la Legge Delega (LD) fissa a proposito di accesso [art. 2.1 lettere f), g) e i)] sono:

- Requisito per l'accesso al 2° ciclo è il superamento dell'esame di stato previsto alla fine della scuola secondaria di 1° grado.
- Requisito per accedere ai corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) è l'ammissione al V anno di un Liceo o un diploma quadriennale conseguito nel secondo canale.
- Per accedere agli altri corsi (universitari e dell'alta formazione) è indispensabile un diploma liceale conseguito con l'Esame di Stato. Chi dispone di un diploma quadriennale deve sostenere l'esame di stato, previa frequenza di un corso annuale realizzato d'intesa con l'Università.

### Considerazioni

1. *Sembra una nozione di scarso peso. Non è così. Sull'accesso a corsi IFTS, le disposizioni della Legge Delega (secondo cui chi è ammesso all'ultimo anno del canale liceale ha automaticamente titolo all'ingresso ai corsi IFTS) gettano ombre pesanti sulla concezione dell'intero canale duale della riforma "Moratti". Si nega infatti nella sostanza la teoria – accettabile o meno, ma che può avere una sua coerenza – secondo la quale il canale professionale avrebbe "pari dignità", perché si differenzerebbe solo sul piano pedagogico, privilegiando le esperienze concrete allo studio astratto. Si smentisce così l'idea di un valore formativo dell'istruzione "applicata" quando si consente che chi per quattro anni non ha fatto nulla di professionalizzante e non è riuscito a concludere il percorso liceale possa accedere automaticamente ai corsi IFTS (che dovrebbero caratterizzare la professionalità "superiore"). Il percorso di istruzione/formazione professionale si qualifica in questo modo come di serie B.*

2. *Sull'accesso al ciclo secondario, può risultare utile, per cogliere lo spirito della riforma "Moratti" e marcare le differenze di "filosofia" rispetto alla L. 30 abrogata, richiamare che nella riforma Berlinguer-De Mauro non era previsto a conclusione del primo ciclo l'esame di stato, anche perché il completamento dell'obbligo scolastico era spostato in avanti (alla fine del biennio). La scelta della precedente riforma - di cui in questa LD non è rimasta alcuna traccia - era stata quella di una sorta di "fluidificazione" dei passaggi per contrastare le difficoltà di inserimento e i connessi problemi di abbandono e mortalità scolastica (v. anche **continuità educativa** )*

---

<sup>1</sup> Questo contributo, scritto per la Rivista Valore Scuola, comparirà sul prossimo numero della stessa.

## **Anticipo / Posticipo**

Il termine non ricorre nella legge delega, ma la nozione sì [v. art. 2.1 lettere e) e f) e Disposizioni finali, art 7.4]. Si riferisce alla possibilità di iscrivere alla scuola dell'infanzia i bambini prima di 3 anni e alla scuola primaria i bambini prima di 6 anni.

Per la scuola dell'infanzia si accenna in proposito a non meglio definite “nuove professionalità e modalità organizzative”. La scelta spetta alle famiglie.

### *Considerazioni*

*E' la vera novità sia della scuola dell'infanzia, sia della scuola del 1° ciclo. La proposta per entrambe sembra rispondere in varia misura a esigenze e attese più o meno fondate delle famiglie e pone non pochi interrogativi di natura psicopedagogica.*

*1. Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia in pratica può accadere con queste disposizioni che al primo settembre possano trovarsi nella sezione dei più piccoli bambini di 2 anni e 4 mesi. La cosa non è sconvolgente in sé: in altri paesi europei, l'accesso ai servizi educativi prescolastici avviene prima dei 3 anni e in alcune realtà italiana sono in corso delle sperimentazioni.*

*A renderla tale è da una parte la mancanza di condizioni (strutture, personale qualificato) perché si realizzi un inserimento efficace, dall'altra l'impatto fortemente negativo che questa novità avrà sull'intera struttura organizzativa e didattica della scuola. Almeno di questo ha avuto consapevolezza il legislatore quando ha approvato l'emendamento che parla di “nuove professionalità e modalità organizzative” e ha voluto precisare che la realizzazione dell'anticipo dovrà avvenire secondo “criteri di gradualità e in forma di sperimentazione”.*

*2. Rispetto all'iscrizione anticipata dei bambini nella scuola primaria, la possibilità offerta alle famiglie di inserire i bambini prima dei tempi prescritti - e quindi di far saltare un gradino della scuola dell'infanzia -, risponde ad una logica di accelerazione dei tempi di crescita (si inseriscono prima, concludono prima, si realizzano prima) che i risultati della ricerca scientifica non sembrano valutare positivamente. Anzi.*

*Se l'anticipo è prerogativa esclusiva dei genitori – come afferma la Legge delega – sottratta ad ogni filtro e verifica degli esperti (docenti, psicopedagogisti), i rischi per lo sviluppo psicofisico del bambino possono prevedibilmente essere anche pesanti.*

*3. Va ulteriormente richiamato inoltre che l'anticipo generalizzato e senza filtri, espressione molto spesso del “narcisismo dei genitori” (Pontecorvo), può mettere in crisi l'organizzazione didattica e il funzionamento complessivo di settori del nostro sistema tra i meglio funzionanti (Ci sono in proposito riconoscimenti internazionali).*

*4. Infine, in nessun punto della Legge delega si fa riferimento a cosa può implicare in termini psicopedagogici la presenza contemporanea di bambini piccoli tra i quali può esserci, per via del “posticipo” ( possibilità per i genitori i cui bambini compiono i 6 anni tra il 1 settembre e il 31 dicembre di optare per un altro anno di permanenza nella scuola dell'infanzia) una differenza rilevante di età. Tra i 2 e i 3 anni si tratta di una differenza consistente (almeno 8 mesi) e così anche per quelli tra i 5 e i 7 anni (fino a 18).*

### **Alternanza scuola lavoro (Corsi in)**

E' prevista dall'art. 4.

Costituisce una modalità di realizzazione del percorso formativo nel secondo ciclo. I corsi sono progettati, attuati e valutati dall'istituzione scolastica o formativa (Licei oppure Istituti o Centri professionali del secondo canale) in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Tende ad assicurare conoscenze di base e competenze spendibili nel mondo del lavoro.

I principi e le direttive indicati per il decreto applicativo (per il quale vanno sentiti i datori di lavoro) riguardano:

- l'età: va dai 15 ai 18 anni;
- le responsabilità: sono dell'Istituzione scolastica o formativa frequentata dallo studente;
- le modalità: vanno previsti convenzioni con **imprese**, associazioni di rappresentanza, Camere disponibili ad accogliere studenti per periodi di **tirocinio** (che non costituiscono rapporto individuale di lavoro); va assicurata assistenza tutoriale;
- l'integrazione: le Istituzioni scolastiche (IS), nell'ambito dell'alternanza Scuola Lavoro, possono collegarsi con il Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (SIFP) ed “assicurare (...) la frequenza negli Istituti di istruzione e Formazione Professionale di **corsi integrati** che prevedano Piani di Studio progettati d'intesa tra i 2 sistemi, **coerenti** con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi”;
- incentivi: vanno previsti per le **imprese**, considerate come luoghi di formazione.

#### *Considerazioni*

*Si tratta sostanzialmente dell'alternarsi di momenti di istruzione e di formazione – che si realizza rispettivamente negli IS o nel secondo canale – e di esperienze lavorative sotto forma di tirocinio- che si realizzano prevalentemente nelle imprese.*

*Da evidenziare i seguenti aspetti problematici:*

1. *la procedura, che prevede i seguenti passaggi:*

- a. domanda degli interessati,*
- b. nel caso di studente che frequenta corsi liceali, collegamento delle IS con il SIFP per la progettazione dei percorsi integrati coerenti con il corso di studi;*
- c. individuazione delle aziende e stipula della convenzione, se adatta e interessata;*
- d. reperimento delle risorse, comprensive degli incentivi da dare alle aziende;*
- e. realizzazione dei percorsi integrati con operatori dei due sistemi negli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale;*
- f. attività di tirocinio presso le imprese;*
- g. certificazione degli esiti della frequenza e valutazione dei crediti da parte delle scuole e delle Istituzioni formative (IF) .*

*Se la ricostruzione è corretta, uno studente – poniamo un caso non complicato – di un Liceo tecnologico, indirizzo chimico (se sarà nel canale liceale), frequenterà la sua scuola in uno o più periodi dell'anno scolastico nel suo IS; in uno o più altri seguirà i percorsi integrati negli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale; in altri ancora seguirà le attività di tirocinio presso l'azienda. Per parte sua la scuola, che assieme alle Istituzioni Formative(IF) ha la responsabilità complessiva, dovrà farsi carico di gestire, oltre ai passaggi prima indicati, anche l'assistenza tutoriale.*

*Le perplessità a questo punto non sono solo legate al percorso molto complicato e di difficile realizzazione e agli annessi e connessi. Ci sarebbe da chiedersi preliminarmente anche: qual è il senso di questi percorsi così delineati e a quanti possono interessare così congegnati.*

2. *I percorsi in alternanza sono un obbligo per la scuola? La legge in proposito afferma che le IS “possono” assicurarli. Le IF sono invece obbligate in caso di domanda? Una lettura analitica del testo (v. art. 2.1 lett a) sembra non offrire risposte al riguardo.*

3. *E' piuttosto arduo attribuire per legge un valore formativo alle imprese. O significa altro l'espressione: “valorizzazione delle imprese come luogo formativo”?*

*La Confindustria enfatizza molto l'importanza di questo articolo, tanto che in alcune dichiarazioni dei suoi dirigenti si ha l'impressione che la valutazione positiva che dà della legge sia dovuta essenzialmente a questo articolo sull'alternanza che, nella loro visione, si configura come "modalità didattica" e "strumento di orientamento e inserimento nel mondo del lavoro". Senza alcuna considerazione circa la farraginosità dell'impianto e la opportunità o meno di questa tipologia di percorsi "didattici".*

*4. Mentre per le imprese si prevedono incentivi, per gli studenti che lavoreranno nelle imprese non si prevede né una qualche forma di rapporto di lavoro, e quindi di retribuzione o compenso, né tutele di alcun tipo. E' una omissione o una scelta?*

*Conclusione: pare proprio che ci troviamo di fronte all'ennesimo articolo pasticciato e anche un po' ipocrita perché costituisce di fatto una sorta di specchio per le allodole; per convincerci cioè che i percorsi di formazione hanno pari dignità e valore di quelli di istruzione, laddove è evidente il rischio che, ove si realizzerà, questa forma di alternanza si configurerà come un terzo canale per i soliti ragazzi con particolarissime difficoltà. Nelle esperienze degli Istituti superiori, soprattutto Tecnici e Professionali, i progetti di Alternanza attraverso stage aziendali di 4-6 settimane anche all'estero, hanno rappresentato – e continuano ad esserlo – una opportunità di incontro con il mondo del lavoro quasi sempre efficace, non costoso, capace di integrare i percorsi formativi degli studenti. L'alternanza della Legge Delega - che, per le procedure e i destinatari che prevede, sarà prevedibilmente una corsa ad ostacoli per le scuole e un'opportunità formativa dubbia per chi ne fruirà - avrebbe invece, con qualche opportuna semplificazione, ben altro senso e valore nella formazione degli Adulti. Ma questo è un altro discorso.*

### **Canalizzazione (V. orientameto)**

#### **Certificazione di competenza (v. anche valutazione)**

I punti fermi al riguardo sono:

- in entrambi i cicli, e relativamente ai vari percorsi di istruzione e formazione, la certificazione, come la valutazione periodica e annuale, è affidata ai docenti dei due sistemi (art. 3.1);
- nel secondo ciclo è rilasciata dalle istituzioni scolastiche e formative ed ha per oggetto: "esercitazioni pratiche esperienze formative e stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali, dei servizi" (art. 2.1 lett. i).;
- per i corsi di alternanza scuola lavoro saranno definite, nell'apposito decreto, le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio (art. 4.1 lett. c).

## **Cicli**

Articolazioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, successive a quella dell'infanzia. Vengono distinti in

- Primo
  - scuola primaria (attuale Elementare)
  - scuola secondaria di I grado (attuale Scuola Media)
- Secondo, costituito da 2 sistemi: dei **licei** (v.) e dell'**Istruzione della formazione professionale**(v.)

### *Considerazioni*

1. *L'impianto previsto non introduce modifiche, se non nelle denominazioni, rispetto all'architettura attuale della scuola elementare e media (1° ciclo). Rispetto al 2° ciclo i cambiamenti sono rilevanti. Riguardano*
  - a. *il numero dei Licei (ben otto) che coprono anche l'area tecnologica ed economica*
  - b. *l'introduzione di un secondo sistema (di Istruzione e Formazione) in cui è compresa anche la Formazione Professionale*
2. *Rispetto alla riforma Berlinguer le differenze sono consistenti. La L. 30 infatti prevedeva:*
  - a. *un 1° ciclo con impostazione unitaria e di durata settennale, per quanto articolata in moduli*
  - b. *una transizione al triennio conclusivo del 2° ciclo attraverso un biennio orientato*
  - c. *un'area tecnico-professionale dentro al sistema generale dei Licei*
  - d. *la Formazione Professionale come un sistema a sé, vista come risorsa esterna per il sistema dei Licei con il quale erano previsti integrazioni e collaborazioni.*

## **Continuità**

E' richiamata esplicitamente a proposito della scuola dell'infanzia dove viene connotata col termine "educativa" ("realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria", art. 2.1 lett.e) e a proposito della valutazione degli apprendimenti (art. 3): qui si connota come "didattica" e si afferma che la stessa viene assicurata "anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità". Da annotare che in quest'ultimo passaggio la questione "continuità" viene positivamente correlata con quelle del "miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione" e quindi delle cadenze (ogni quanto tempo) per essa previste. (art. 3.1 lett. a)

### *Osservazioni*

1. *Il termine ha significati diversi a seconda dell'attributo che la qualifica. Nel caso della Continuità educativa sta ad indicare l'insieme delle iniziative da mettere in atto per collegare la scuola dell'infanzia con i "segmenti" precedente e successivo. Da rilevare in proposito la mancanza di riferimenti per garantire continuità anche tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Solo una svista?*
2. *Sul terreno della continuità - condizione importante per superare separatezze e fratture che, come le ricerche in proposito hanno dimostrato, costituiscono causa non secondaria di difficoltà negli studi e di abbandoni - la Legge Moratti rappresenta un passo indietro rispetto alla Legge 30 abrogata (v. **cicli**) e rispetto alle esperienze degli Istituti comprensivi che hanno coinvolto oltre il 40% delle scuole medie ed elementari.*
3. *Interrogativi pone infine il riferimento alla Continuità didattica da garantire attraverso la permanenza obbligata dell'insegnante per periodi determinati (quelli della valutazione periodica?) in una stessa scuola e sulle stesse classi. Che valore attribuire a "congrua"? Quali i parametri di riferimento in proposito)?*

### **Corsi integrati:**

Si tratta di corsi (art. 4.1 lett. a):

- che sono circoscritti all'ambito dell'alternanza scuola-lavoro
- che "prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi"
- che *possono essere* assicurati, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, dalle singole istituzioni scolastiche (i vari Licei), attraverso collegamenti con il Sistema dell'Istruzione e della formazione professionale
- che si svolgono negli istituti d'istruzione e formazione professionale (l'articolo dice esplicitamente che la frequenza avviene in tali istituti).

### *Considerazioni*

1. *Il capitolo dell'integrazione scuola - formazione professionale e del rapporto scuola - lavoro, diventato ormai fondamentale nei nostri istituti grazie alle sperimentazioni ispirate alla Legge 30 abrogata, sembra ridursi, per quanto riguarda il sistema dei Licei, a corsi integrati che "possono" essere assicurati nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro. O ci troviamo di fronte ad una svista del legislatore, che, a motivo della "blindatura" del testo proposto, non è riuscito a fare le integrazioni necessarie oppure questo è il risultato di una scelta che tende a separare in modo netto i due sistemi del secondo ciclo.*

2. *Una interpretazione meno pessimistica può essere fatta incrociando quanto si afferma in questo articolo con quanto si dice a proposito della certificazione (v.) nell'art. 2.1 lett. i; certificazione che dovendo riguardare "esercitazioni pratiche esperienze formative e stage realizzati in Italia e all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali, dei servizi", rinvia a un possibile recupero del tema dell'integrazione per l'intero sistema.*

*Ovviamente su un terreno come questo, l'autonomia delle istituzioni scolastiche può rappresentare la risorsa principe per riaffermare al riguardo il valore di scelte organizzative, didattiche e di ricerca e sperimentazione.*

**3.** *Da annotare in ogni caso la difficile percorribilità della procedura indicata. (v. Alternanza scuola lavoro)*

### **Diritto-dovere**

La nozione di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sostituisce di fatto quelle di obbligo scolastico e di obbligo formativo.

Nell'art.2 (comma 1.lett. c) si sancisce che l'obbligo scolastico, di cui all'articolo 34 della Costituzione, e l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, vengono "ridefiniti" e "ampliati" nei termini di diritto di istruzione e di formazione "per almeno 12 anni..." e di correlativo dovere "legislativamente sanzionato".

Nell'art. 1 (c.3 lett. i) si indica al riguardo il criterio direttivo della "attuazione graduale".

### *Considerazioni*

*Ovviamente niente da eccepire sulla nozione di diritto-dovere. Ma va fatto rilevare*

1. *che la parola "obbligo" nella Costituzione vale non solo per gli individui, ma anche per lo Stato, per le Regioni, le Province, i Comuni e per tutte le strutture pubbliche "obbligate" a corrispondere al diritto-dovere di istruzione e formazione;*
2. *che in ogni caso il diritto all'istruzione "obbligatoria e gratuita" assicurato per 10 anni della L. 9 (in via transitoria, 9 anni) - abrogata - non sappiamo con questa riforma che fine faccia: da ciò il timore fondato che di fatto si torni indietro all'obbligo fino a 8 anni. La nozione di "gratuità" - che pure è dentro la Costituzione - non viene più ripresa. Se non ci saranno interventi urgenti, per il prossimo anno scolastico non ci sarà né gratuità né obbligo scolastico e formativo, essendo stata abrogata la L. 9 (sull'obbligo scolastico) e prevedendo la L. 144 l'obbligo formativo a partire dai 15 anni.*

## **Integrazione:**

### **v. Alternanza scuola-lavoro e corsi integrati**

#### **Formazione**

Viene riservato al tema un intero articolo (il 5°). Questa scelta va considerata positivamente, perché riguarda un tema che richiede attenzione particolare, visto il suo valore strategico.

E' prevista la seguente articolazione tematica:

- la formazione iniziale;
- la laurea specialistica: l'accesso ai corsi, le classi di concorso, l'esame finale e il suo valore abilitante, l'attività di tirocinio ai fini dell'accesso ai ruoli organici del personale docente;
- i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti;
- la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative;
- la formazione iniziale negli istituti di alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica;
- le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
- la Laurea in Scienze della Formazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia ed elementare - a cui si attribuisce valore abilitante -.

Per la formazione degli insegnanti delle Medie e delle Superiori si richiama, in un contesto sintatticamente contorto ma sufficientemente chiaro, "la preminente finalità di approfondimenti disciplinari" (La priorità della dimensione disciplinare nella formazione degli allievi - e quindi nella preparazione dei docenti – è richiamata nell'art. 2 a proposito dell'articolazione della scuola secondaria di primo e secondo grado).

#### **Considerazioni**

*Vanno sottolineati in modo particolare i seguenti aspetti problematici e preoccupanti:*

1. *Sembra allontanarsi la prospettiva di un modello di formazione unitario con un intreccio tra saperi disciplinari e saperi professionali. "Il rischio è che tornino in auge due percorsi nettamente distinti: uno di carattere "pedagogico" per gli insegnanti elementari, un altro di carattere disciplinare riservato ai docenti della Secondaria" (Cerini).*
2. *La scelta di affidare alle sole strutture universitarie il governo e la promozione dei centri di eccellenza è sbagliata e pericolosa; è destinata, se non viene corretta, a creare una ulteriore frattura tra il mondo della scuola e dell'Università, relegando la scuola in un ruolo marginale e subordinato alla cultura accademica.*
3. *Anche rispetto alla formazione in servizio per i docenti interessati a coprire determinate funzioni didattico-organizzative e gestionali (supporto, tutorato e coordinamento) è inaccettabile che la formazione sia affidata esclusivamente a percorsi formativi universitari e che sia valutata e certificata in una sede esterna alla scuola.*
4. *C'è infine una ossessione "disciplinarista" in tutta la Legge – che si riversa quindi nella formazione dei docenti – che si pensava di aver definitivamente superato, almeno sotto il profilo teorico, con le più moderne acquisizioni sul curriculum. Anche le pratiche migliori delle scuole sperimentali prima e autonome poi avevano contribuito a creare la cultura di una formazione integrata, per quanto ancorata a saperi codificati dalla tradizione, di cui sembra essersi persa traccia. E' un tratto regressivo di non poco conto.*

### ***Istruzione e formazione professionale (Sistema dell' Istruzione e Formazione Professionale)***

Si articola in percorsi - triennali o quadriennali - che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello.

Di Istruzione e formazione professionale si parla anche a proposito dei compiti della Secondaria di primo grado [lett. g) del comma 1 dell'art. 2] laddove afferma che essa "fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di Istruzione e Formazione" e "aiuta ad orientarsi per la successiva scelta (...)".

#### *Considerazioni*

1. *Rispetto ai percorsi di questo sistema si impongono interrogativi che nel testo finora non trovano nessuna ipotesi di risposta: quali istituzioni formative realizzano tali percorsi? Certamente i Centri di formazione professionale che sappiamo avere configurazione, storia, affidabilità, consistenza diversissimi a livello nazionale. Anche gli Istituti professionali? Tutti? Possono rientrarvi anche gli Istituti Tecnici? Quali? Le indicazioni offerte dagli odg votati in Parlamento in sede di approvazione della legge non aiutano molto a definire un quadro attendibile di riferimento.*

2. *Il secondo riferimento - nel comma sulla scuola secondaria di primo grado - pone interrogativi più inquietanti. Le attività di cui parla il testo legislativo consisteranno in percorsi di orientamento per tutti o saranno già differenziate e canalizzanti? In quest'ultimo caso ci troveremo di fronte a situazioni di studenti, anche di 12 anni, per i quali si prefigura un percorso di vita scolastica - e quindi sociale e professionale - già segnato e condizionato.*

3. *La pubblicistica governativa presenta questo 2° sistema come "di pari valore" rispetto a quello dei Licei.*

*Ma l'analisi del testo legislativo permette di rilevare:*

- *la diversa durata dei percorsi;*
- *l'**accesso** (v.) diversificato al sistema dei corsi IFTS;*
- *la centratura sulla Formazione professionale (la Legge Delega prevede che ai diversi "profili" previsti "conseguano qualifiche e titoli professionali" che ne costituiscono il traguardo): in altri termini, non si tratta di percorsi diversi per raggiungere le stesse finalità formative rispetto ai licei, come invece si vuol far credere;*
- *la collocazione dell'area tecnologica ed economica nel sistema dei licei.*

*Quest'ultima scelta contribuisce a rendere di fatto marginale e di rango inferiore l'intero secondo sistema.*

*La riforma del Titolo V della Costituzione obbligava di fatto ad un passaggio di competenze alle regioni in tema di istruzione, ma non obbligava a perpetuare discriminazioni sociali attraverso due sistemi distinti, destinati a settori sociali facilmente individuabili, la cui scelta è, tra l'altro, collocata in una età in cui ben altre priorità dovrebbero valere. Anche per favorire scelte sensate e adeguate per gli anni immediatamente successivi.*

### ***Integrazione (v. Corsi integrati)***

#### ***Licei (sistema dei L.)***

Ne sono previsti 8: classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane, artistico, economico, tecnologico; gli ultimi 3 si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi. I licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare.



### ***Livelli essenziali delle prestazioni (LEP):***

Sono definiti su base nazionale e sono volti ad assicurare il diritto all'istruzione e alla formazione professionale (secondo quanto prevede l'art. 117, c.2 lett. m. del Titolo V riformato della Costituzione). Nella LD se ne parla

- a proposito del "diritto all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni"[art.2.1 lett.c)], che va realizzato appunto secondo "livelli essenziali di prestazioni" che il sistema è tenuto ad assicurare. (Essi non riguardano pertanto le prestazioni degli allievi, ma gli insegnamenti, il numero di ore, il "servizio" essenziale relativo al diritto di cittadinanza all'istruzione e formazione garantito dalla Costituzione);
- a proposito dei diversi livelli di "titoli e qualifiche"[art. 2.1 lett.h)], che risulteranno "valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazioni". Quindi, rispetto alla formazione professionale assicurata a livello regionale, dovrebbero esserci dei livelli che corrispondono ai LEP "valevoli su tutto il territorio nazionale" e livelli di prestazione che hanno validità più circoscritta (regionale?), in rapporto evidentemente ai fabbisogni territoriali. I LEP non vanno confusi con i "nuclei essenziali, omogenei a livello nazionale" (come articolazione dei Piani di Studio Personalizzati e Scolastici) di cui all'art. 2.1 lett.1 e che sembrano riferirsi esclusivamente agli Istituti scolastici (Sistema dei Licei).

### *Considerazioni*

1. *E' bene avere presente che il Legislatore costituente (L. C. n.3/2001), a proposito dei Livelli non usa il termine "minimi" (che ha una connotazione negativa), ma "essenziali"(che è sinonimo di "fondamentali" e "sostanziali").*

2. *Questo dei LEP è un terreno molto problematico, ma allo stesso tempo delicato e strategico. Andrebbe in ogni caso evitato il rischio, in sede di emanazione del decreto legislativo al riguardo, che prevalesse una visione gerarchica delle discipline, almeno per tutto il periodo della formazione di base che non dovrebbe in nessun caso considerarsi conclusa con la scuola secondaria di primo grado.*

3. *Quanto ai LEP nella formazione professionale validi a livello nazionale, questi dovrebbero rientrare nell'area dei diritti costituzionalmente garantiti (art. 117 della Costituzione) e, in quanto omogenei a livello nazionale, dovrebbero costituire garanzia di unitarietà e omogeneità culturale (rispetto alle competenze e alla padronanza dei saperi di cittadinanza) . Dovrebbero rappresentare l'altra faccia (quelle delle prestazioni che gli istituti sono tenuti a garantire) della medaglia la cui prima faccia è costituita dai nuclei fondamentali (in termini di obiettivi, tempi, contenuti formativi) dei Piani di Studio delle scuole autonome.*

*I problemi al riguardo sono però del tutto aperti e anzi gli orientamenti ministeriali presenti - sia nelle sperimentazioni in atto che nelle "Indicazioni Nazionali" per i Piani di studio delle scuole dell'infanzia e del 1° ciclo - si muovono in altra direzione.*

3. *Il problema è: i nuclei fondamentali ed essenziali si integrano con una offerta formativa curricolare definita su base territoriale in rapporto ai bisogni formativi? Il loro centro di elaborazione unitaria è di responsabilità è la scuola autonoma? Oppure "essenzialità" significa garanzia di un tempo scuola minimo per tutti (le 25 ore?) e il resto dei processi formativi è consegnato alla scelta delle famiglie, che, anche in base al loro reddito, possono "acquistarlo" anche nel libero mercato dei saperi ridotti a merce? In altri termini: l'introduzione dei LEP e dei nuclei essenziali significherebbero ad esempio la fine del Tempo Pieno nella scuola primaria, del Tempo Prolungato nella secondaria di 1° grado e di una offerta formativa consistente di tempo scuola nella Scuola Superiore, in linea con le migliori pratiche già realizzate dalle scuole autonome oppure no?*

**Orientamento (e canalizzazione precoce)**

Di orientamento si parla

- a proposito della tipologia degli interventi (di orientamento appunto) contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto – dovere di istruzione e formazione (art. 2.1 lett. i);
- a proposito sia delle finalità (art. prima citato, lett. f) della scuola primaria (tra le quali si cita la valorizzazione delle " capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo"), sia dei compiti della scuola secondaria di primo grado al terzo anno (tra i quali si indica appunto quello di "assicurare l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo").

I ragazzi, almeno dall'ultimo anno del 1° ciclo e quindi mediamente a 12 anni e mezzo e a 11 anni e mezzo, se hanno fruito dell'anticipo, sono quindi "aiutati ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione". Per favorire la scelta la scuola "fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione dell'attività di istruzione e formazione" (sempre nel punto sopra citato).

*Considerazioni*

1. Di questi due ultimi passaggi sono possibili due letture: una riconducibile ad una logica di orientamento come percorso di crescita complessiva fatta di conoscenze di sé, dell'ambiente circostante e delle sue opportunità e offerte; una seconda riconducibile ad una logica precanalizzante per i ragazzi "che non ce la fanno e per i quali non è prevedibile un percorso liceale". Se prevale questa seconda lettura, potremmo aspettarci percorsi già differenziati all'interno della stessa classe, in base alle possibili scelte future, a partire dall'ultimo anno del primo ciclo (v. **Istruzione e formazione professionale** ).

2. Alla fine della Terza media – per usare la terminologia corrente - e cioè mediamente a 13 anni e mezzo (e a 12 anni e mezzo, se hanno fruito dell'anticipo), si sceglie il tipo di percorso formativo (il termine scuola è improprio, in base alle scelte lessicali della LD per il sistema di istruzione e formazione) che si vorrà seguire. Nella stragrande maggioranza dei casi, si tratterà prevedibilmente di una scelta destinata a segnare in modo irreversibile il futuro dei ragazzi, anche perché i due sistemi sono molto diversificati e difficilmente raccordabili (né la retorica delle passerelle potrà incidere più di tanto).

Costringere a una scelta fondamentale come quella descritta, a 13 anni e mezzo (e a 12 anni e mezzo, se hanno fruito dell'anticipo), date le ragioni che ne stanno alla base e le implicazioni facilmente prevedibili, è forse l'aspetto più iniquo di questa legge, perché rappresenta un danno per lo studente, condizionandone i percorsi di vita successiva, sia sotto il profilo formativo (restringimento della formazione generale e dei saperi di cittadinanza) sia sotto il profilo sociale (restringimento delle opportunità di mobilità sociale)

Le leggi si fanno per migliorare lo stato delle cose, introdurre elementi di equità e di giustizia sociale, (meno sperequazione, uguaglianza di opportunità, meno contraddizioni e divisioni sociali). Questa legge, tutt'al più fotografa la realtà, ma certamente non introduce elementi di inclusione, né di mobilità sociale, che è condizione anche di sviluppo economico.

## **Passaggi**

La Legge riconosce sia la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, sia la possibilità di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa (art. 2.1 lett. i). I passaggi assicurati e assistiti, "mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta". Ai fini del passaggio tra i diversi percorsi di istruzione e formazione possono essere fatti valere crediti che certifichino la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo. Quest'ultimo principio è ripreso all'art. 7 (comma 1 lett. c) dove la nozione di passaggio è associato a quello di *standard* minimi formativi richiesti, da definire mediante Regolamenti.

Passaggio è sinonimo di promozione ai periodi didattici successivi in art.3.1 lett. a).

### *Considerazioni*

1. *Questo termine equivale a quello che, nel linguaggio gergale, è "passerelle". I passaggi nella nostra legislazione sono sempre esistiti. La novità sotto il profilo normativo consiste nel fatto che ora sono "assicurati e assistiti". La qual cosa andrebbe valutata positivamente se l'impianto complessivo fosse equilibrato. In quello previsto (due sistemi nettamente distinti nel secondo ciclo), scelte sbagliate, soprattutto se si rivelano nel corso degli anni, sono molto difficilmente correggibili attraverso passerelle. Le quali, tra l'altro, per essere "assicurate e assistite", vanno gestite come alternative ai percorsi scolastici, con procedure complesse e dispendiose.*

2. *Restano invece ancora aperti interrogativi di non poco conto: dove si attivano i corsi nel caso di passaggio da un sistema ad un altro? Con quali vincoli per le scuole destinatarie coinvolte? E soprattutto: con quante probabilità di successo sarà possibile il passaggio dal sistema di istruzione e formazione al Liceo – poniamo - Classico o Scientifico o delle Scienze sociali? Sappiamo che finora i passaggi hanno riguardato nella stragrande maggioranza dei casi i percorsi dai licei agli Istituti Tecnici e professionali. Quasi mai il contrario. Non è difficile prevedere lo stesso destino a questi "passaggi"*

## **Piani di studio**

La LD nelle Disposizioni finali e attuative (art. 7.1 lett.a) parla di Piani di studio *Scolastici* e dice che si articoleranno in due parti: una nazionale e una regionale. Costituiranno elementi della parte nazionale

- le discipline e le attività della quota nazionale dei piani di studio
- gli obiettivi specifici di apprendimento,
- gli orari,
- i limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline.

Alla "individuazione del nucleo essenziale" dei Piani di studio Scolastici si provvederà attraverso uno o più Regolamenti e "nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche".

Si parla invece di Piani di studio *Personalizzati* nell'art. 2.(comma1 lett. l), e si stabilisce

- che devono contenere un nucleo fondamentale, omogeneo a livello nazionale, "che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale"
- che devono prevedere una quota, riservata alle regioni "relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali".

Di Piani di studio si parla anche nell'art. dell'Alternanza Scuola lavoro, a proposito dei corsi integrati condotti in base ai **piani di studio** progettati d'intesa fra i due sistemi.

*Considerazioni.*

1. *Si tratta in primo luogo di capire in che rapporto sono i Piani di studio "scolastici" con i Piani di studio "personalizzati". Se intendiamo il Piano di Studi Personalizzati come il Piano di Studi (PS) che, nelle varie regioni, coniuga la quota nazionale e la quota regionale, resta da capire il perché del termine "personalizzati", che richiama mediazioni didattiche che rientrano nell'ambito dell'autonomia scolastica e che appare incongruo in questo contesto.*

*La lettura degli ordini del giorno approvati in Parlamento non offrono chiarimenti sufficienti al riguardo.*

*Né aiutano le "Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati" (scompare il termine "di studio") delle attività educative nelle scuole dell'infanzia e nella scuola primaria e secondaria di primo grado - emanate dal Ministro -: anzi sembrano introdurre ulteriori elementi di confusione perché queste indicazioni altro non sono che un elenco di finalità e obiettivi per il raggiungimento dei quali le scuole assicurano livelli essenziali di prestazioni dei propri operatori; prestazioni che però non vengono esplicitate.*

*La cosa grave è che su un concetto-chiave nel processo di riforma non si fissino criteri e principi adeguatamente chiari.*

2. *Un altro elemento che va sottolineato: il termine "scolastico" dovrebbe significare che i piani studi di cui parliamo si riferiscono alla scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, ma, per quest'ultima, solo ai licei. Infatti gli istituti e i centri in cui si realizzano percorsi di istruzione e formazione vengono definiti "formativi". Per questi non si parla di Piani di studio in modo esplicito. C'è un riferimento - già richiamato - nell'art. 4 sull'Alternanza. Chi dovrà farsene carico? E sulla base di quali principi e direttive? Non è questione di poco conto soprattutto se rapportata alle intenzioni dichiarate del Ministro di garantire pari dignità e valore ai due canali del Sistema secondario superiore.*

3. *L'espressione "Piani di studio" sembra sostituire quella di "indirizzi curriculari" dei testi legislativi sulla scuola della precedente legislatura. Si tratta, come si sa, di nozioni diverse anche se complementari. Ma sorprende l'ostracismo di un termine come curriculum, parola chiave nella lettera pedagogico didattica internazionale; che sta a significare una visione dinamica dei percorsi educativi e rinvia alla responsabilità progettuale delle scuole per quanto riguarda la loro elaborazione e definizione. Si ha l'impressione che sia proprio questo che si vuole negare: l'autonomia progettuale delle scuole in fatto di definizione dell'offerta formativa.*

4. *Ma la cosa che suscita dubbi e perplessità particolarmente forti non è tanto l'introduzione della quota regionale dei Piani di studio (andava prevista dopo la riforma del titolo V della Costituzione, anche se probabilmente in termini diversi), quanto piuttosto la mancanza di riferimenti alla quota di istituto che costituiva, nella riforma Berlinguer lo strumento principale dell'autonomia delle scuole anche sotto il profilo curricolare. Tant'è che la Camera ha votato un odg in cui "impegna" il governo "ad attuare il principio costituzionale di autonomia delle istituzioni scolastiche riconoscendo alle stesse, all'interno dei rispettivi piani di studio, la disponibilità di una quota del monte orario annuo obbligatorio, destinata a differenziare l'offerta formativa rispetto ai bisogni degli utenti".*

5. *La formulazione del testo della legge Delega su questo punto a motivo della sua genericità può costituire l'attacco più pesante alla scuola dell'autonomia se, in sede di Regolamenti e di legislazione concorrente regionale, non si prevedono spazi di autonomia non solo*

*- per integrare le "quote" regionali e nazionale con un'offerta formativa differenziata e/o legata ai bisogni formativi degli studenti, ma anche*

*- per garantire unitarietà al POF delle scuole autonome contro i rischi di prevaricazioni localistiche.*

*(Rispetto al ragionamento per "quote", valgono le osservazioni della Ribolzi: ragionando in termini di quote nazionali, regionali, lasciate alle scuole, si sottovaluta il fatto che il centro del sistema formativo sono le scuole autonome e si contraddice la logica dello spostamento delle competenze dal centro alla scuola).*

6. Ancora un rilievo a proposito di una parola chiave sull'argomento. Quella di "nucleo". Non si riesce a capire se il "nucleo fondamentale" dei Piani studi Personalizzati di cui si parla nell'art. 2 - e che sembra riferirsi a contenuti dell'insegnamento (per la parte nazionale: cultura, tradizioni e identità nazionale; per la parte regionale: aspetti di interesse specifico delle regioni e collegamenti con le realtà locali) - sia la stessa cosa del "nucleo essenziale" dell'art. 7 dei Piani studi Scolastici, che è riferito inspiegabilmente anche agli orari e ai limiti di flessibilità. Effetto "blindatura" o altro pasticcio per scarsa consapevolezza dei termini del problema?

### **Piano programmatico di interventi finanziari**

Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata (Art. 1.3)

Le materie

- a) riforma degli **ordinamenti** e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) istituzione del **Servizio nazionale di valutazione** del sistema scolastico;
- c) sviluppo delle **tecnologie multimediali** e della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche;
- d) **sviluppo dell'attività motoria** e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) **valorizzazione professionale** del personale docente;
- f) iniziative di **formazione iniziale e continua** del personale;
- g) concorso al rimborso delle **spese di autoaggiornamento** sostenute dai docenti;
- h) valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
- i) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
- l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica

All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscriverne annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria (Art 7.1).

*Considerazioni.*

*La riforma praticamente si fa solo e soltanto se il Ministro dell'Economia lo consente. E se annualmente la L. Finanziaria non prevede finanziamenti, la riforma non si fa.*

*Ma non era questa una delle riforme simbolo del centro destra? Simbolo a tal punto che la sua attuazione - condizionata dalle scelte del Ministero dell'Economia - non sembra rientrare nel quadro di priorità legislative per assicurare modernità e sviluppo al nostro paese.*

### **Posticipo: v. Anticipo**

### **Sistema educativo di istruzione e di formazione**

Si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo e in un secondo ciclo. Le finalità di quest'ultimo sono identiche per i due sistemi in cui esso si articola ("crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, (...) l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale").

## **Sistemi**

Con questo termine si indicano le due filiere del secondo ciclo

- dei Licei
- dell'istruzione e della formazione professionale

## **Titoli e qualifiche professionali**

Si conseguono nel *Sistema dell'istruzione e della formazione professionale* (v.), ma anche in *Alternanza scuola lavoro* (v.) e Apprendistato. Le Qualifiche si conseguono con i percorsi triennali; i Diplomi, con percorsi quadriennali. Il conseguimento di una qualifica costituisce "comunque" requisito per l'assolvimento dell'obbligo formativo (art. 2.1, lett.c)) che normalmente "è assicurato (...) per almeno 12 anni".

## **Valutazione**

La legge dedica un intero articolo (il terzo) alla valutazione

- a. degli apprendimenti e dei comportamenti degli allievi (comma 1 lett. a)
- b. del sistema di istruzione (comma 1 lett.b)
- c. in sede di Esame di Stato finale delle competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo (comma 1 lett. c)

La valutazione è periodica (alla fine di ogni periodo didattico) e annuale.

I periodi didattici sono biennali e la loro valutazione vale ai fini del passaggio al periodo successivo.

L'INVALSI (Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione) - di cui si annuncia la rideterminazione di funzioni e strutture - ai fini della valutazione di sistema, effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle Istituzioni sia scolastiche che formative.

Si ridefiniscono (lettera c) le tipologie di prove per gli esami di stato finali (alcune organizzate dalle commissioni di esami, altre predisposte e gestite dall'INVALSI).

Le disposizioni sulla valutazione incrociano in parte, nell'articolo, quelle sulla **certificazione delle competenze (v.)**.

### *Considerazioni.*

1. *Il tema della valutazione è strategico per il miglioramento della qualità dell'istruzione. Quindi va considerata positivamente l'attenzione che vi dedica la Legge.*
2. *Ci sono però rilievi di non poco conto. Riguardano*
  - *il ripristino di fatto del voto di condotta. Di uno strumento cioè che pensavamo di esserci lasciato definitivamente alle spalle perché legato ad una concezione burocratica e sanzionatoria della relazione educativa;*
  - *l'enfasi eccessiva sul sistema dei controlli relativamente non solo alle prestazioni degli allievi, ma anche, come si è visto, ai loro comportamenti. Praticamente l'attività didattica tende a concentrarsi in misura rilevante sulle valutazioni interne biennali oltre che annuali e su quelle esterne "periodiche e sistematiche". Col grave rischio di finalizzare l'attività didattica non alla crescita culturale, educativa (e professionale nel secondo ciclo) dei giovani, ma al superamento delle prove previste ai fini del passaggio al periodo successivo o predisposte per la valutazione del sistema. Questa enfasi sui controlli - assieme alla scelta precoce del sistema in cui proseguire la formazione e all'accentuazione della dimensione disciplinare del curriculum - sembra richiamare per molti versi una visione quasi fordista, dell'organizzazione scolastica e della cultura che la scuola è chiamata istituzionalmente a sviluppare.*
3. *Va infine fatto notare che l'applicazione della norma relativamente a valutazioni periodiche - e conseguente promozione o ripetenza - apre non pochi problemi applicativi (si ripete l'intero biennio? Improponibile? Si ripete solo un anno: quale? L'ultimo? Quasi certamente. Ma con quali ricadute?)*

*Ancora un effetto sciagurato dell'operazione "blindatura". Dietro cui c'è qualcosa di più di una scelta di efficienza; sembra esserci piuttosto la concezione di una democrazia in cui il confronto come opportunità di miglioramento è un puro "optional".*